Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 23/03/2021

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, estinto anticipatamente.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.

Formula, più precisamente, la seguente domanda:

Commissioni rete distributiva pro quota:
€ 1.500,00 (totale) / 120 (totale rate) x 50 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 625,00 - giá rimborsate in Conteggio estintivo: € 182,59 = € 442,41
Spese di istruttoria pro quota:
€ 450,00 (totale) / 120 (totale rate) x 50 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 187,50

Totale rimborso € 629,91

Si aggiungono gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Parte resistente, nel controdedurre, precisa ed eccepisce quanto segue:

- a fronte della richiesta della cliente, veniva elaborato il conteggio finalizzato all'estinzione anticipata del credito riveniente dal contratto di finanziamento originariamente stipulato, indicando la somma dovuta a saldo del debito residuo; in tali conteggi era indicata la deduzione degli oneri da rimborsare pro quota in conformità alle previsioni contrattuali; dall'importo dovuto era detratta la somma di euro 182,59 a titolo di storno commissioni rete distributiva non maturate;
- seguito del pagamento effettuato dalla ricorrente in conformità ai conteggi elaborati, il contratto di finanziamento veniva regolarmente estinto; successivamente la ricorrente presentava reclamo contestando i conteggi estintivi; le richieste venivano riscontrate in data 05.12.2019, dando atto delle somme già riconosciute in occasione dei conteggi estintivi a titolo di "storno commissioni rete distributiva"; veniva inoltre evidenziato che il riconoscimento era avvenuto in conformità alle condizioni del contratto e in particolare a quanto previsto nell'allegato al contratto denominato "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni", sottoscritto dalla cliente; la ricorrente reiterava le proprie richieste in sede di ricorso, quantificando la propria pretesa in euro 629,91 a titolo di restituzione degli oneri non goduti riferibili agli oneri finanziari e spese di istruttoria;
- la pretesa va , poiché il contratto, uniformato alla normativa di riferimento, riconosce e disciplina il diritto del finanziato alla restituzione degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata; il "Piano annuale di rimborso", sottoscritto dalla cliente è composto da un prospetto che riporta gli importi e le misure in cui avverrà il rimborso a seconda del numero delle rate del finanziamento giunte a maturazione nel momento in cui dovesse intervenire l'estinzione anticipata; inoltre l'art. 6 del contratto contiene una precisa elencazione delle attività che costituiscono la controprestazione resa dall'intermediario in relazione a ciascuna delle voci commissionali;
- quanto alle commissioni di rete distributiva, queste si riferiscono sia ad attività *up front sia recurring*; le modalità di rimborso di tale voce commissionale sono contrattualmente pattuite, nonchè oggetto di esame e validazione nella decisione n° 10003/2016 e nelle successive pronunce di tutti i Collegi Territoriali;
- L'Organismo di Coordinamento ha poi integrato la lettura delle condizioni contrattuali con il criterio indicato nel "Piano Annuale" ai fini della quantificazione, rata per rata, degli importi oggetto di restituzione a titolo di oneri non maturati nell'eventualità di estinzione anticipata;
- l'unica voce prevista in contratto quale non ripetibile in quanto "up front" sono le spese di istruttoria, ci si oppone alla richiesta di restituzione avanzata dalla ricorrente, ritenendo non sussisterne i presupposti; ciò poiché non si ritiene invocabile la recente decisione della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza Lexitor), reputando tale decisione non potersi applicare al contratto qui in esame e, più in generale, ai contratti già in essere e specificatamente a quelli già estinti.

In conclusione chiede quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Parte ricorrente ha estinto il finanziamento nel mese di aprile 2019, in corrispondenza della rata n. 70 su n. 120 rate totali, sulla base di conforme conteggio estintivo. In atti è presente anche la quietanza liberatoria.

In assenza di descrizione contrattuale, le voci di costo, secondo i consolidati orientamenti dei Collegi ABF, dovrebbero astrattamente qualificarsi come segue:

a) le "*spese di istruttoria*" sono oneri *up front*, anche alla luce del loro ammontare;

b) le "*commissioni rete distributiva*" sono oneri *recurring*.

L'intermediario invoca tuttavia l'applicabilità del criterio contrattuale, che farebbe rinvio al piano di ammortamento (allegato dall'intermediario) ai fini della rimborsabilità delle "*commissioni rete distributiva*".

Nell'art. 8 delle condizioni generali di contratto (rubricato "*Rimborso anticipato*") si legge nel punto III, un riferimento al "*Piano annuale di rimborso interessi e commissioni*".

È presente in atti il piano di ammortamento, sottoscritto dalla ricorrente. Nella tabella finale si farà quindi riferimento all'evidenza in questione (che scinde le "Commissioni rete distributiva" in una quota recurring per il 60% e in una quota up front per il 40%).

Nel caso di specie, si evidenzia inoltre che l'intermediario ha restituito al ricorrente, in conto estintivo, la somma di 182,59 euro corrispondente a quanto dovuto per la rata successiva, la 71ª, a quella del mese di estinzione. Pertanto, risulterebbe una differenza a favore di parte ricorrente di 6,90 euro se si considera il rateo di rimborso, previsto dal richiamato "*Piano*" allegato al contratto, al mancato pagamento della 70ª rata, pari a 189,49 euro. È orientamento consolidato dei Collegi ritenere che la questione andrebbe valutata in presenza di una specifica domanda; nel caso di specie, la domanda, seppur non esplicitata, è formulata in sede di ricorso, in quanto parte ricorrente, pur considerando un criterio di rimborso *pro rata temporis* sull'intero importo della "commissione rete distributiva", effettua i calcoli considerando 50 rate residue.

Tanto precisato, occorre rammentare che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha recepito i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018, statuendo che l'art.125-sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front* ed esclusi solo gli oneri erariali.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere up front, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità – deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità.

In quest'ottica, i Collegi ritengono che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi

up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo up front e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Restano inoltre fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda; C. di Coordinamento 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Di seguito la tabella riepilogativa:

rate complessive	120	rate scadute	70	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	50	TAN	8,20%					
Denominazione		% rapportata al TAN	20,28%					
Spese di istruttoria				450,00 €	Up front	91,28 €		91,28 €
Commissioni rete distributiva - criterio contrattuale				900,00 €	Recurring	189,49 €	182,59 €	6,90 €
Commissioni rete distributiva - up front				600,00 €	Up front	121,71 €		121,71 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
			Totale					219,89 €

Spetta dunque al ricorrente il rimborso di Euro 220,00 oltre interessi dal reclamo al saldo.

Le spese di assistenza non costituiscono un pregiudizio suscettibile di ristoro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 220,00 (duecentoventi/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI